

Dott. Architetto Paolo DOTTI


Piazza Borromini, 76 – 10132 Torino
Tel. e FAX: ++39 011.8190050
GSM ++39 347 8735489
e-mail: elettro.dotti@libero.it

Perito Esperto del Tribunale di Torino
Perito Esperto Camera di Commercio
Esperto Istituto Nazionale di Bioarchitettura

COMUNE DI ROMENTINO
PROVINCIA DI NOVARA

REGOLAMENTO PER LA INSTALLAZIONE
DEGLI IMPIANTI PER RADIODIFFUSIONE
SONORA E TELEVISIVA
LEGGE-QUADRO N° 36/2001 (Art.8, comma 6)
LEGGE REGIONALE N° 19/04 (Art.7)
D.G.R. N° 16-757 DEL 05-09-2005.

Torino, 12 giugno 2007



SOMMARIO

ART. 1 - FINALITA'	pag.	3
ART. 2 - CAMPO DI APPLICAZIONE	"	3
ART. 3 -PROCEDURE AUTORIZZATIVE	"	4
ART. 4 - LIMITI DI ESPOSIZIONE E VALORI DI ATTENZIONE	"	4
ART. 5 - OBIETTIVI DI QUALITA'	"	6
ART. 6 - "ZONE DI VINCOLO": ZONE INCOMPATIBILI CON INSTALLAZIONI DI IMPIANTI RADIO-TELEVISIVI	"	7
ART. 7 - ZONE DI INSTALLAZIONE CONDIZIONATA	"	8
ART.8 - PRONTUARIO ORIENTATIVO MODALITA' PER LA INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI NELLE ZONE DI INSTALLAZIONE CONDIZIONATA.	"	8
ART. 9 - ZONE DI ATTRAZIONE PER L' INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI RADIO-TELEVISIVI	"	9
ART. 10 - ZONE NEUTRE	"	9
ART. 11 - CONDIVISIONE DEGLI IMPIANTI (CO-SITING).	"	9
ART. 12 - INDICAZIONI PER LA INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PER RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA.	"	10
ART. 13 - INDICAZIONI PROGETTUALI DI MITIGAZIONE	"	10
ART. 14 -PROCEDURE SEMPLIFICATE - CONDIZIONI AGEVOLATE	"	12
ART. 15 - IMPIANTI ESISTENTI	"	12
ART. 16 - SPESE PER ATTIVITA' ISTRUTTORIE	"	12
ART. 17 - CONTROLLI	"	12
ART. 18 - IDENTIFICAZIONE DELL' IMPIANTO	"	13
ART. 19 - MODIFICHE AGLI IMPIANTI	"	13
ART. 20 - RIMOZIONE IMPIANTI	"	14
ART. 21 - COMUNICAZIONE DI ENTRATA IN ESERCIZIO	"	14
ART. 22 - SANZIONI	"	14
ART. 23 - ESECUTIVITA'	"	14

ART. 1 – FINALITA’

Il Comune di Romentino adotta il presente Regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti di radio diffusione sonora e televisiva, e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici ai sensi dell’ articolo 8, comma 6, della Legge-quadro n° 36/01 “*Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici e elettromagnetici*” e dell’ articolo 7 della Legge Regionale n° 19/04 “*Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici*”.

ART. 2 – CAMPO DI APPLICAZIONE

Fermo restando le autorizzazioni ministeriali, le norme nazionali e regionali che regolamentano il settore, scopo di questo Regolamento è disciplinare, su tutto il territorio comunale, la localizzazione, l’installazione e la modifica delle caratteristiche degli impianti fissi per telefonia cellulare e telecomunicazione (art. 3, comma 1, punto “e” della L. R. 03/08/04 n. 19) operanti con frequenza compresa tra 100 KHz e 300 GHz, nel rispetto della D.G.R. 16-757 del 05 settembre 2005.

Sono esclusi dal presente regolamento:

- a) Gli apparati per i radiocollegamenti dei radioamatori, che sono regolati dal D.P.R. del 5 agosto 1996, n° 1214 e dal D.L.gs 259/03.
- b) gli impianti e le apparecchiature con potenza al connettore di antenna non superiore a venti watt utilizzati esclusivamente per ragioni di soccorso e di protezione civile, per prove tecniche o per esigenze di servizio non prevedibili quali eventi, fiere, convegni, concerti per i quali deve essere data comunicazione al Comune e all’ARPA secondo le procedure indicate nel D.G.R. 02 novembre 2004, n. 19-13-802.

c) gli impianti al servizio delle Forze armate e delle Forze di Polizia, fatta salva la normativa nazionale e regionale vigente. Esse devono comunicare al Comune le caratteristiche tecniche dei nuovi impianti prima della loro attivazione.

ART. 3 –PROCEDURE AUTORIZZATIVE

Per ottenere l' autorizzazione dall' Amministrazione Comunale alla installazione di impianti ricetrasmittenti, si deve fare riferimento alla documentazione richiesta nel Dlgs. 259/03 art.87 e D.G.R. N° 15-12731/04.

Le D.G.R. 14 giugno 2004, n. 15-12731 e la D.G.R. 3 agosto 2004, n. 112-13293 contengono gli “schemi di istanza di autorizzazione e di denuncia di inizio di attività per installazione o modifica delle caratteristiche di impianti radioelettrici”

ART. 4 – LIMITI DI ESPOSIZIONE E VALORI DI ATTENZIONE

Limiti di esposizione e i valori di attenzione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenza tra 100 kHz e 300 GHz , per la prevenzione rispettivamente degli effetti acuti e dei possibili effetti a lungo termine, sono quelli prescritti all'art. 3 dal D.P.C.M. 8 luglio 2003.

In particolare si dovranno rispettare i seguenti limiti di esposizione e valori di attenzione di cui alle tabelle 1 e 2 dell'allegato “B” del D.P.C.M. 8 luglio 2003:

Tabella n. 1: valori efficaci da non superare in caso di esposizione a impianti che generano campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenza tra 100 kHz e 300 GHz:

Limiti di esposizione	Intensità di campo elettrico E (V/m)	Intensità di campo magnetico H (A/m)	Densità di potenza D (W/m²)
$0,1 < f \leq 3$ MHz	60	0,2	-
$3 < f \leq 3000$ MHz	20	0,05	1
$3 < f \leq 300$ GHz	40	0,1	4

Tabella n. 2: valori di attenzione a titolo di misura di cautela per la protezione da possibili effetti a lungo termine eventualmente connessi con l'esposizioni ai campi magnetici generati a frequenze tra 100 kHz e 300 GHz all'interno di edifici adibiti a permanenze non inferiori alle 4 ore giornaliere, e loro pertinenze esterne, che siano fruibili come ambienti abitativi quali balconi, terrazzi, cortili.

Valori di attenzione	Intensità di campo elettrico E (V/m)	Intensità di campo magnetico H (A/m)	Densità di potenza D (W/m²)
$0,1$ MHz < $f \leq 300$ GHz	6	0,016	0,10 (3 MHz-300GHz)

N.B. Il rispetto dei limiti indicati nelle precedenti tabelle dovrà sempre essere controllato dall' ARPA ogni qualvolta che sarà fatta richiesta di installazione di un nuovo impianto di telefonia mobile e telecomunicazione.

ART. 5 – OBIETTIVI DI QUALITA'

Visti gli artt. 3 e 8 della Legge-quadro n° 36/01, l'art. 4 del D.P.C.M. 08 luglio 2003, gli artt. 3 e 5 della Legge Regionale n° 19/04, e la D.G.R. n° 16-757/05, ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione a impianti che generano campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenza tra 100 kHz e 300 GHz, è fatto obbligo rispettare i limiti di esposizione e valori di attenzione indicati al precedente art 4.

Ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, i valori di emissione dei suddetti campi, calcolati o misurati all'aperto nelle aree intensamente frequentate, non devono superare i valori indicati nella seguente tabella 3 dell' allegato "B" del D.P.C.M. 8 luglio 2003. Per aree intensamente frequentate si intendono anche superfici edificate ovvero attrezzate permanentemente per il soddisfacimento dei bisogni sociali, sanitari e ricreativi.

Tabella n. 3: valori efficaci da non superare in caso di esposizione a impianti che generano campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenza tra 100 kHz e 300 GHz:

Obiettivi di qualità	Intensità di campo elettrico E (V/m)	Intensità di campo magnetico H (A/m)	Densità di potenza D (W/m ²)
0,1 MHz < f ≤ 300 GHz	6	0,016	0,10 (3 MHz-300GHz)

N.B. Il rispetto dei limiti indicati nelle precedenti tabelle dovrà sempre essere controllato dall' ARPA ogni qualvolta che sarà fatta richiesta di installazione di un nuovo impianto di telefonia mobile e telecomunicazione.

**ART. 6 - "ZONE DI VINCOLO": ZONE INCOMPATIBILI CON
INSTALLAZIONI DI IMPIANTI RADIO-TELEVISIVI**

(L.R. 19/04 - D.G.R. 16-757/05)

- a) Centro storico (come da P.R.G.C.)
- b) tutta le aree urbane ed i nuclei frazionali (come da P.R.G.C.),
per impianti con potenza efficace in antenna superiore a 500 W.
- c) Luoghi di attenzione (aree sensibili) – L.R. 19/04: art. 3, comma 1, lettera a)

Si intendono per aree sensibili tutti gli edifici e relative aree di pertinenza dedicati alla popolazione infantile, all'istruzione, agli anziani, nonché quelli dedicati alla tutela della salute:

- aree attrezzate a parco gioco per l'infanzia
- asili nido – scuole materne
- scuole elementari e medie
- scuole superiori e università
- strutture per l'assistenza alla maternità, l'infanzia e l'età evolutiva
- strutture per l'assistenza agli anziani
- strutture per l'assistenza ai disabili
- ospedali e strutture adibite alla degenza e socio-sanitarie

Attorno alle aree sensibili dovrà essere rispettata una fascia di salvaguardia pari alla distanza di sicurezza data dall' A.R.P.A. per il rispetto del limite di 6 V/m (D.P.C.M. del 08-07-2003).

ART. 7 - ZONE DI INSTALLAZIONE CONDIZIONATA

Sono considerate “zone di installazione condizionata” tutte le aree in cui l'Amministrazione Comunale concede la possibilità di installare impianti secondo un prontuario definito negli art. 11 e 12 del presente Regolamento Comunale.

- a) tutte le aree urbane ed i nuclei frazionali (come da P.R.G.C.), per impianti con potenza efficace in antenna inferiore a 500 W.
- b) aree sottoposte a vincolo paesaggistico, aree protette (parchi naturali, riserve naturali, aree attrezzate, zone di parco, zone di salvaguardia)
- c) aree soggette ai vincoli ed alle prescrizioni degli strumenti normativi territoriali sovramunicipali o dei piani d' area.
- d) Il posizionamento di impianti radio-televisivi sui beni culturali di cui all' art.2, comma 2 del decreto legislativo del 22 gennaio 2004, n° 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dello art.10 della legge 06 luglio 2002, n° 137) è subordinato al parere della Soprintendenza per i beni artistici e storici del Piemonte.

ART.8 – PRONTUARIO ORIENTATIVO

MODALITA' PER LA INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI NELLE ZONE DI INSTALLAZIONE CONDIZIONATA.

Nelle zone di installazione condizionata, devono essere tenuti in considerazione i seguenti punti:

- a) l' Amministrazione non applica la procedura semplificata indicata nello art. 8 del D.P.G.R. 16-757/05
- b) devono essere applicate con particolare attenzione le mitigazioni indicate agli artt. 12 e 13 del presente regolamento.

ART. 9 - ZONE DI ATTRAZIONE PER L' INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI RADIO-TELEVISIVI

- a) aree individuate autonomamente dall' Amministrazione Comunale
- b) aree esclusivamente industriali, come da P.R.G.C., con limite di 6 V/m, in quanto le permanenze lavorative superano le quattro ore giornaliere.
- c) aree a bassa densità abitativa, con limite di 6 V/m, in quanto vi possono essere edifici ove risiedono cittadini con presenze superiori alle quattro ore giornaliere.

ART. 10 - ZONE NEUTRE

Le "zone neutre" sono tutto il territorio comunale non compreso nelle aree sensibili, nelle zone di installazione condizionata e di attrazione.

ART. 11 - CONDIVISIONE DEGLI IMPIANTI (CO-SITING).

Alla presentazione di richieste di installazioni di impianti radio-televisivi in prossimità di strutture esistenti già adibite ad uso radio-TV od S.R.B., il Comune può invitare alla condivisione delle infrastrutture impiantistiche (strutture verticali portanti), tramite convenzione con i Gestori e/o i Concessionari, per garantire una ordinata distribuzione degli impianti, limitare il proliferare delle antenne e salvaguardare anche l' estetica del territorio.

La condivisione degli impianti è regolamentata all' art. 89 del D.lgs n° 259 del 01 agosto 2003.

ART. 12 - INDICAZIONI PER LA INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PER RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA.

Nelle aree non abitate o con bassa densità abitativa con permanenze inferiori alle quattro ore (D.P.C.M. del 08-07-2003 – Art.3, tabella 1 dell' allegato B), le distanze di sicurezza per il rispetto dei 20 V/m sono calcolate dall' ARPA in base ai dati dell' impianto forniti dai gestori.

- **impatto sanitario**

Il rispetto del limite di 6 V/m (principio di cautela – D.P.C.M. del 08-07-2003 – Art.3, tabella 2 dell' allegato b) si applica ove esistano permanenze abitative e residenziali non inferiori alle quattro ore.

L' Amministrazione Comunale ritiene opportuna l' applicazione del limite di 6 V/m (principio di cautela) su tutto il territorio comunale, in previsione di future varianti di piano regolatore; infatti alcune parti del territorio potrebbero essere trasformate in residenziali.

- **impatto ambientale**

Le installazioni di impianti radio-televisivi devono comportare le minime interferenze con i connotati paesistici della località e rispettare le indicazioni progettuali riportate al punto successivo.

ART. 13 - INDICAZIONI PROGETTUALI DI MITIGAZIONE

Fatte salve le norme nazionali, regionali e locali in materia edilizia, per l'istallazione degli impianti di cui al presente regolamento, su tutto il territorio comunale dovranno essere perseguite le seguenti soluzioni:

- 1) Per gli impianti fissi per radiodiffusione sonora e televisiva realizzati su piano campagna sono ammessi supporti sia a palo che a traliccio, purchè siano impiegate le migliori soluzioni tecniche disponibili ai fini del miglior

inserimento paesaggistico. In caso di soluzioni a palo, gli stessi dovranno essere dipinti come da indicazioni dell'Ufficio Tecnico.

- 2) Con precedenza rispetto alle nuove realizzazioni occorrerà verificare la fattibilità con l'Ufficio Tecnico Comunale di alloggiare gli impianti su strutture già esistenti (pali per l'illuminazione, torri faro, strutture tecniche esistenti, ecc) prevedendo a carico dei gestori le eventuali sostituzioni funzionali all'utilizzazione.
- 3) Ove richiesto dall'Ufficio Tecnico Comunale le apparecchiature a terra dovranno essere schermate attraverso siepi e alberature costituite da essenze tipiche locali preferibilmente integrando sistemi di verde già presenti sul territorio; in caso di particolare necessità di mimetizzazione, l'Ufficio Tecnico Comunale potrà prescrivere che le apparecchiature a terra vengano custodite in alloggiamenti opportunamente realizzati con elementi costruttivi e caratteristiche dei materiali congruenti alle caratteristiche del contesto urbano di valore ambientale e documentario.
- 4) Nel caso di installazione impianti fissi per radiodiffusione sonora e televisiva nelle zone condizionate o sulle coperture degli edifici di tutto il territorio comunale, i gestori dovranno proporre possibili mimetizzazioni. Gli impianti tecnici e le opere accessorie, dove possibile, dovranno essere preferibilmente alloggiati nei sottotetti od in vani tecnici esistenti; qualora ciò non fosse possibile l'alloggiamento delle apparecchiature dovrà essere contenuto in nuovi volumi, la cui dimensione non sia sproporzionata rispetto al volume dell'edificio stesso e costruiti con materiali che riprendano le caratteristiche architettoniche dell'edificio.
- 5) Nel caso di realizzazione di impianti fissi per radiodiffusione sonora e televisiva sulle coperture degli edifici, ai fini del rispetto della distanza di

sicurezza verticale indicata sul rapporto dell' ARPA, si dovrà prendere come riferimento il volume dell'ultimo piano abitato.

ART. 14 –PROCEDURE SEMPLIFICATE - CONDIZIONI AGEVOLATE

Riferimenti normativi: D.G.R. 5 settembre 2005, n. 16 – 757

ART. 15 – IMPIANTI ESISTENTI

Devono essere individuate le posizioni degli impianti esistenti, anche in riferimento agli allegati cartografici e come riportato nelle tabelle allegate.

ART. 16 – SPESE PER ATTIVITA' ISTRUTTORIE

(D.G.R. 16-757 – ART. 9)

- 1) Le spese per le attività istruttorie seguono le indicazioni riportate art.9 della D.G.R.5 settembre 2005, n. 16-757. Il pagamento deve essere effettuato al momento della presentazione della domanda o della D. I. A. sul conto corrente postale intestato al Comune oppure presso la Tesoreria Comunale.
- 2) Il Comune concorre alle spese derivanti dall'attività di controllo effettuata dall'ARPA in misura del 40 % delle somme versate dai gestori per le attività istruttorie, fatte salvi eventuali ulteriori oneri derivanti da specifici accordi con l'Ente di Controllo.

ART. 17 - CONTROLLI

Le funzioni di controllo e vigilanza dovranno garantire il rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici (D.P.C.M. 08-07-03) ed il mantenimento dei parametri tecnici dell' impianto dichiarati dal gestore.

Per quanto concerne il controllo ambientale del livello del campo elettromagnetico, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di potersi avvalere di tecnici abilitati di sua nomina.

Le competenze in materia di vigilanza nei luoghi di lavoro attribuite dalle disposizioni vigenti saranno affidate agli organi competenti del servizio sanitario nazionale.

Le violazioni e gli inadempimenti al presente regolamento saranno sanzionati in base alle vigenti leggi e normative nazionali, regionali, provinciali e comunali.

ART. 18 - IDENTIFICAZIONE DELL' IMPIANTO

Per ogni impianto di cui al presente regolamento dovrà essere installato un cartello in materiale resistente di dimensioni adeguate, in posizione ben visibile recante i dati dell'impianto: gestore, responsabile della conduzione dell'impianto, bande di frequenza di trasmissione, numero impianti radioelettrici, potenza per ogni singolo trasmettitore, potenza totale installata, potenza effettiva irradiata, altezza del centro d' antenna dal piano campagna o dall' edificio sottostante.

Il cartello non dovrà essere apposto per gli impianti con potenza efficace in antenna minore o uguale a cinque watt, e nei casi in cui, in accordo con l'Ufficio Tecnico Comunale, siano state previste specifiche forme di mimetizzazione .

ART. 19 - MODIFICHE AGLI IMPIANTI

Tutti gli impianti, per esigenze di servizio ed ottimizzazione dello stesso, potranno essere sottoposti a modifiche tecniche, previa autorizzazione ARPA

laddove prevista. Ogni modifica agli impianti di trasmissione od alle apparecchiature, dovrà seguire le procedure previste, come indicato nel Dlgs. 259/03 art.87 e D.G.R. N° 15-12731/04.

ART. 20 - RIMOZIONE IMPIANTI

Tutti i gestori di impianti radio-televisivi, al momento della richiesta di installazione di un impianto, dovranno sottoscrivere un atto unilaterale che li obblighi, in caso di disattivazione e smantellamento dell' impianto, al ripristino dell' area utilizzata, di tutte le sue pertinenze e dello stato dei luoghi, il tutto entro il termine di tre mesi dalla rimozione dello impianto.

ART. 21 – COMUNICAZIONE DI ENTRATA IN ESERCIZIO

Per ciascun impianto installato il soggetto Gestore dovrà fornire apposita comunicazione, così come previsto dalla D.G.R. 2 novembre 2004, n. 19-13802.

ART. 22 – SANZIONI


Riferimenti normativi: L. 36/2001, Art. 15 - L.R. 19/2004, Art. 16

ART. 23 – ESECUTIVITA'

Il presente regolamento entra in vigore dopo che sia divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione dello stesso. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alle disposizioni vigenti in materia

Torino, 12 giugno 2007.

TABELLA IN ALLEGATO.



Dott. Architetto Paolo DOTTI

Piazza Borromini, 76 – 10132 Torino
Tel. e FAX: ++39 011.8190050
GSM ++39 347 8735489
e-mail: elettro.dotti@libero.it

**Perito Esperto del Tribunale di Torino
Perito Esperto Camera di Commercio
Esperto Istituto Nazionale di Bioarchitettura**

**COMUNE DI ROMENTINO
PROVINCIA DI NOVARA**

**REGOLAMENTO PER LA INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI
PER RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA**

LEGGE-QUADRO N° 36/2001 (Art.8, comma 6)

LEGGE REGIONALE N° 19/04 (Art.7)

D.G.R. N° 16-757 DEL 05-09-2005.

ALLEGATO N° 1

“ZONE DI ATTRAZIONE INDIVIDUATE DALL’ AMMINISTRAZIONE COMUNALE IN RIFERIMENTO AL PUNTO c) DELL’ ART. 2.2 DEL D.G.R. 16-757 PER LA LOCALIZZAZIONE DI IMPIANTI PER RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA”.

NOTA

Al momento dell’approvazione del presente regolamento sul territorio comunale di Romentino non sono presenti impianti per la radiodiffusione sonora e televisiva.

Così come precisato dalla D.G.R. n. 16-757 del 5 settembre 2005, l’individuazione dei siti di localizzazione degli impianti per radiodiffusione deve essere effettuata in coerenza con i piani nazionali di assegnazione delle frequenze, approvati dall’ autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, fatte salve le competenze dell’ Ispettorato territoriale del Ministero delle Comunicazioni.

Trattandosi detto piano nazionale sovra ordinato e cogente, anche sotto il profilo meramente tecnico rispetto alla programmazione comunale e

provinciale, non essendo il Comune in oggetto sede di siti televisivi, non si reputa necessaria l'indicazione delle zone di attrazione per gli impianti di radiodiffusione televisiva.

Gli impianti per la radiodiffusione sonora e televisiva in generale prevedono potenze significativamente elevate, in grado di creare problematiche sia di impatto sanitario che di impatto ambientale.

Pertanto i siti di attrazione saranno individuati nel momento in cui si presenterà la necessità di collocazione, a seguito di opportune valutazioni congiuntamente con gli organi di supporto tecnico e scientifico.

Torino, 12 giugno 2007.

